



Regolamento per il conferimento di Incarichi di ricerca – Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 febbraio 2026 ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. **9/2026**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA n. 16/2021 del 30/4/2021;

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 2006;

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG emanato con Delibera del CdA n. 29/2021 del 24/09/2021;

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG approvato con Delibera del CdA n. 22/2022 del 30/05/2022;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;



VISTO il D.L. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTA la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art.15, della legge 12 novembre 2011, n.183;

VISTO il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dal D.lgs. 25 gennaio 2010 n.5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;

VISTO l'art. 22-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come inserito dal decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, con legge 5 giugno 2025, n. 79;

VISTO il Decreto del Ministro per l'Università e la Ricerca prot. n. 592 del 6/8/2025 recante la definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca - artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTA la circolare INPS n. 142 del 12/11/2025 avente ad oggetto Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Nuove categorie di lavoratori per i quali è previsto l'obbligo della contribuzione previdenziale. Titolari di incarichi di ricerca (articolo 22-ter della legge n. 240/2010) e addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella (articolo 1, comma 553, della legge n. 207/2024). Istituzione dei nuovi “Tipo rapporto” del flusso Uniemens.

CONSIDERATO che l'IISG, in coerenza con quanto stabilito con l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento



Istituto Italiano di
STUDI GERMANICI

sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, nell'accesso al lavoro;

VISTA la presa d'atto del Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 19/2/2026 con verbale n. 2/2026;

RITENUTA la necessità di provvedere;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per il conferimento degli Incarichi di ricerca dell'Istituto Italiano di Studi Germanici di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti conseguenti.

IL PRESIDENTE
(Prof. Luca Crescenzi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
nella funzione di Segretario
Verbalizzatore
(Roberto Tatarelli)



Istituto Italiano di
STUDI GERMANICI

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA

**ARTICOLO 22_TER LEGGE 240 DEL 30 DICEMBRE 2010
COME MODIFICATA DALLA LEGGE 5 GIUGNO 2025 N.79**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CDA N. 9/2026
DEL 23 FEBBRAIO 2026**

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Principi generali	4
Art. 3 - Requisiti relativi ai contraenti	4
Art. 4 - Incompatibilità	4
Art. 5 - Durata degli Incarichi di ricerca	6
Art. 6 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo	7
Art. 7 - Selezione dei contraenti	7
Art. 8 - Commissioni giudicatrici criteri di valutazione e modalità di selezione	9
Art. 9 - Selezione dei contraenti per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne	11
Art. 10 - Conferimento dell'Incarico di ricerca e stipula del contratto	13
Art. 11 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro	13
Art. 12 - Verifica dell'attività del Contrattista	14
Art. 13 - Proroga dell'Incarico di ricerca	15
Art. 14 - Decadenza dall' Incarico di ricerca	15
Art. 15 - Recesso	16
Art. 16 - Norma Finanziaria e Norme transitorie e finali	16

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dalla Legge 5 giugno 2025 n. 79, in ossequio ai principi della Carta Europea dei Ricercatori e di tutte le misure necessarie per promuovere la parità di genere, disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante per il conferimento degli Incarichi di ricerca dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di un tutor destinati a giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. L'attività di ricerca a cui correlare il conferimento degli Incarichi di ricerca deve:
 - a) avere carattere continuativo, cioè non meramente occasionale, e durata definita nel tempo;
 - b) essere coerente con l'attività istituzionale dell'IISG.
3. Non può formare oggetto degli Incarichi di ricerca di cui al precedente comma 1 l'affidamento di prestazioni di natura amministrativa.
4. Ai sensi del presente atto si intendono:
 - a) per "IISG", l'Istituto Italiano di Studi Germanici;
 - b) per **incarichi di ricerca**, ai sensi dell'articolo 22 ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la stipula di contratti di diritto privato di tipo parasubordinato, ai fini dell'**introduzione alla ricerca e all'innovazione di giovani studiosi, sotto la supervisione di un tutor**.
 - a) per "Incaricato" il personale IISG non di ruolo titolare di Incarico di ricerca di lavoro parasubordinato di cui all'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) per "Selezione", le modalità di selezione degli Incaricati dell'IISG, disciplinate nel presente regolamento, mediante bandi di concorso per titoli e colloquio dei candidati, o in caso di conferimento diretto, dell'avviso di manifestazione di interesse, e pubblicità degli atti;
 - c) per "Responsabile della struttura di Ricerca", il Responsabile della struttura di Ricerca dell'IISG, nominato con Delibera del CdA;
 - d) per "Responsabile del Progetto" si intende il soggetto preposto al coordinamento del progetto di ricerca cui afferisce l'Incaricato;
 - e) per Tutor colui che assiste il titolare dell'Incarico di ricerca nello svolgimento delle attività.
Di norma coincide con il Responsabile del Progetto;

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. I bandi di selezione per il conferimento degli Incarichi di ricerca relativi a Progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti potranno prevedere procedure peculiari qualora le stesse siano stabilite dai Progetti di ricerca predetti.
2. La selezione e il conferimento degli Incarichi di ricerca rispondono a criteri di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Le procedure di selezione degli Incaricati assicurano la valutazione comparativa dei candidati.
4. L'IISG si avvale di strumenti telematici e di tecnologie informatiche per assicurare la celerità nell'espletamento dei lavori della commissione, nella diffusione delle informazioni e la pubblicità dei risultati conseguiti.
5. Gli Incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'IISG e non possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ART. 3 – REQUISITI RELATIVI AI CONTRAENTI

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la copertura degli Incarichi di ricerca i candidati in possesso del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ

1. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. L'incarico di ricerca non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di

assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

3. Gli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
4. Gli Incarichi di ricerca, gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare, pertanto, gli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-bis non sono compatibili con:
 - a. titolarità di contratto di ricerca conferito ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
 - b. titolarità di incarico post-doc conferito ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c. titolarità di contratto da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22 (Contratti di Ricerca), 22-bis (Incarichi Post-doc), 22-ter (Incarichi di ricerca) e dei contratti di cui all'articolo 24 (RTT) della Legge 240/2010, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli Enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. L'Incaricato non può esercitare attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali.
7. L'Incaricato può svolgere incarichi di didattica integrativa nelle Università compatibilmente con l'attività di ricerca, previa richiesta di autorizzazione al Presidente, su parere motivato del

Responsabile del progetto e del tutor (ove diverso dal responsabile del Progetto), sentito il Responsabile della struttura di Ricerca, previa verifica che tale attività non comporti conflitto di interessi con le attività dell'Istituto e non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore.

Complessivamente l'impegno orario nel corso dell'anno accademico non può superare le 60 ore.

8. All'Incaricato non è consentito lo svolgimento di attività di insegnamento nella scuola, di ogni ordine o grado.
9. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interesse con le attività dell'IISG o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
10. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte dell'IISG.
11. Ai fini del divieto e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto il vincitore presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all'Istituto qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

ART. 5 - DURATA DEGLI INCARICHI DI RICERCA

1. Gli incarichi di ricerca hanno durata minima di un anno e massima, comprensiva di eventuali rinnovi o proroghe, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto e previa positiva verifica delle attività svolte, di tre anni, anche non continuativi.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
3. I termini massimi di cui ai commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO

1. Agli Incaricati è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico definito dalla singola istituzione in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, che non può in ogni caso essere inferiore ad € 22.500,00 annui, come definito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca (D.M. del 6.08.2025 n. 0000592), soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili posticipate di pari importo.
3. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'IISG fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
4. L'IISG provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.
5. Eventuali missioni in Italia o all'estero, necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'Incarico di Ricerca, potranno essere autorizzate dal Direttore Amministrativo previo parere del Responsabile della Ricerca e rimborsate nei modi e nei termini delle disposizioni adottate da IISG per il rimborso missioni dei dipendenti.

ART. 7 - SELEZIONE DEI CONTRAENTI

1. Gli Incarichi di ricerca sono ordinariamente conferiti in seguito a pubbliche selezioni per titoli e colloquio orale, con possibilità che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano, per lo svolgimento di attività finalizzate all'**introduzione alla ricerca e all'innovazione di giovani studiosi, sotto la supervisione di un tutor.**, prevedendo lo svolgimento di una specifica

attività di ricerca, ovvero la collaborazione ad un programma di ricerca o ad una fase di esso, ispirandosi all'obiettivo di supportare lo sviluppo professionale del titolare dell'incarico di ricerca.

2. Il bando di selezione, redatto per le finalità di cui al comma 1, è predisposto, anche in ossequio a principi e criteri generali di cui al presente Regolamento, dal Responsabile della struttura di Ricerca dell'IISG, per quanto di competenza e tenendo conto degli indirizzi espressi dal Presidente e reso pubblico con provvedimento del Direttore amministrativo, mediante pubblicazione sul sito web dell'IISG e su quelli del MUR e della UE, salve particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.
3. Il bando deve contenere ogni elemento ritenuto utile e necessario, tra cui, almeno: la descrizione del programma di ricerca e il relativo titolo; il gruppo scientifico-disciplinare; uno o più settori scientifico disciplinari, rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare di cui al precedente punto.
4. Il bando deve indicare:
 - a) la tipologia contrattuale;
 - b) le attività di assistenza alla ricerca oggetto dell'incarico;
 - c) il Responsabile della Ricerca
 - d) il Tutor sotto la cui direzione si svolge l'attività di ricerca;
 - e) la durata;
 - f) la sede di svolgimento dell'attività;
 - g) la decorrenza, di norma il 1° del mese successivo all'approvazione atti delle procedure di selezione;
 - h) il Settore Scientifico Disciplinare;
 - i) i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione;
 - j) i criteri di valutazione e i relativi punteggi;
 - k) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - l) il trattamento giuridico, economico e previdenziale
5. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda secondo le modalità indicate nel bando. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) curriculum scientifico-professionale in formato europeo, in pdf;
 - b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni, in pdf;

- c) titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa nel limite massimo indicato dal bando, in pdf;
 - d) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti la durata complessiva dei rapporti di cui all'art. 22, 22-bis, 22-ter e 24 della legge 240/2010 anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e con gli enti pubblici di ricerca.
 - e) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse nei confronti di IISG.
6. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dall'avviso, di norma è di 30 giorni e comunque non inferiore a 15 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito dell'IISG, del MUR e della UE.
7. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Responsabile del procedimento può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

ART. 8 - COMMISSIONI GIUDICATRICI CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE

1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore amministrativo su proposta del Responsabile della struttura di Ricerca dell'Ente ed è composta da tre componenti, scelti tra i Tecnologi o Ricercatori dell'IISG o di altri Enti di Ricerca e delle Università, tra Professori Ordinari o Associati o esperti delle materie oggetto del bando. Almeno un componente dovrà essere scelto tra non dipendenti IISG. Le funzioni di segretario potranno anche essere svolte da un componente della Commissione, nominato nella prima riunione.
2. Nella prima riunione, la Commissione elegge al proprio interno il Presidente.
3. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli: la valutazione della laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o

incarichi, sia in Italia sia all'estero, partecipazioni a convegni nazionali e internazionali, organizzazione di questi stessi, premi o riconoscimenti per l'attività scientifica svolta, partecipazione a comitati scientifici ed editoriali; per quanto riguarda le pubblicazioni: congruenza con le tematiche del progetto; tipologia della pubblicazione, originalità, innovatività e rigore metodologico; rilevanza scientifica della collocazione editoriale; apporto individuale nei lavori in collaborazione.

4. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati mediante l'esame dei titoli e un apposito colloquio orale. Il colloquio è pubblico.
5. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione giudicatrice dispone di 100 punti complessivi di cui 50 per i titoli e 50 per il colloquio;
6. Espletate le prove, la Commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati.
7. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato osservando, a parità di punteggio complessivo, la preferenza per il candidato più giovane di età.
8. La Commissione deve concludere la propria attività entro sessanta giorni dalla data del decreto di nomina (salvo per motivi di impossibilità comunicati al Presidente). Essa redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica, su ciascun candidato, e in cui è indicato il vincitore, ovvero i vincitori se l'avviso prevede il conferimento di più Incarichi di ricerca.
9. La graduatoria di merito con l'indicazione del vincitore o dei vincitori sarà pubblicata, a cura del Direttore amministrativo, con le stesse forme di pubblicità previste per il bando.
10. Il Presidente, sentito il Responsabile della Struttura di Ricerca, qualora il vincitore rinunci alla stipula del contratto entro il termine che gli verrà comunicato, potrà procedere allo scorrimento della graduatoria.
11. Ai componenti delle commissioni giudicatrici non è dovuto alcun compenso.
12. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994 e ss.mm.ii.
13. L'IISG si impegna a perseguire i suoi principali obiettivi di ricerca e di formazione rispettando i principi di pari opportunità, dignità e trattamento, indipendentemente dal genere, orientamento sessuale, etnia, religione, età e condizioni economiche. A tale finalità, il presente Regolamento, rispetta i principi trasversali previsti dal Regolamento UE 2021/241, in particolare sul principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani e il principio di superamento dei divari territoriali.

ART. 9 - SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER GLI INCARICHI DI RICERCA FINANZIATI DA RISORSE ESTERNE

1. Per i soli Incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi l'IISG può prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet, salvo particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.
2. In tali casi l'incarico di ricerca, su indicazione del Responsabile scientifico del progetto di ricerca, è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso.
3. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet dell'IISG.
4. L'avviso è predisposto, anche in ossequio a principi e criteri generali di cui al presente Regolamento, dal Responsabile della struttura di Ricerca dell'IISG, per quanto di competenza e tenendo conto degli indirizzi espressi dal Presidente e reso pubblico con provvedimento del Direttore amministrativo, mediante pubblicazione sul sito web dell'IISG, salve particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.
5. L'avviso deve contenere ogni elemento ritenuto utile e necessario, tra cui, almeno: la descrizione del programma di ricerca e il relativo titolo; il gruppo scientifico-disciplinare; uno o più settori scientifico disciplinari, rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare di cui al precedente punto.
6. L'avviso deve indicare:
 - a) la tipologia contrattuale;
 - b) le attività di assistenza alla ricerca oggetto dell'incarico;
 - c) il Responsabile della Ricerca
 - d) il Tutor sotto la cui direzione si svolge l'attività di ricerca;
 - e) la durata;
 - f) la sede di svolgimento dell'attività;
 - g) la decorrenza, di norma il 1° del mese successivo all'approvazione atti delle procedure di selezione;
 - h) il Settore Scientifico Disciplinare;
 - i) i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione;
 - j) i criteri di valutazione e i relativi punteggi;
 - k) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della

valutazione;

- l) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
- m) l'identificazione della fonte di finanziamento del progetto di ricerca e il relativo CUP su cui graverà il costo dell'incarico.

7. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare la manifestazione di interesse allegando:

- a) curriculum scientifico-professionale in formato europeo, in pdf;
- b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni, in pdf;
- c) titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa nel limite massimo indicato dal bando, in pdf;
- d) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti la durata complessiva dei rapporti di cui all'art. 22, 22-bis, 22-ter e 24 della legge 240/2010 anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e con gli enti pubblici di ricerca.
- e) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse nei confronti di IISG.

8. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stabilito dall'avviso, di norma è di 30 giorni e comunque non inferiore a 15 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito dell'IISG.

9. Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle Manifestazioni di interesse il Responsabile scientifico, valutate le candidature anche nel rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4, trasmette al Direttore Amministrativo il verbale, con l'indicazione del nominativo del candidato cui attribuire l'incarico di ricerca e un motivato giudizio, per ciascun candidato, di idoneità/non idoneità allo svolgimento del progetto di ricerca in relazione al profilo scientifico-professionale richiesto.

10. Il Responsabile scientifico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati.

11. Della decisione del conferimento è data notizia con pubblicazione del decreto del Direttore Amministrativo sul sito istituzionale di IISG.

ART. 10 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RICERCA E STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il Direttore amministrativo, mediante apposito provvedimento, conferisce al vincitore un Incarico di ricerca di durata pari a quella prevista nel Bando di selezione o nell'avviso, dandone comunicazione al vincitore medesimo. Quest'ultimo, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 4, del presente Regolamento. Al provvedimento è allegato il contratto di diritto privato di lavoro dipendente a tempo determinato della durata prevista dal bando di selezione e la decorrenza. Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, le principali attività di ricerca affidate, i compiti, il trattamento economico e previdenziale spettante.

ART. 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Incaricato svolge esclusivamente le attività di ricerca scientifiche previste dal contratto, nell'ambito del programma di ricerca e sotto la direzione di un tutor.
2. Il *tutor* deve coordinare l'attività del titolare dell'incarico con quella di eventuali ulteriori partecipanti al programma di ricerca, fornendo altresì tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione.
3. Il *tutor* deve segnalare, tempestivamente, al Responsabile della Ricerca le eventuali inadempienze della persona titolare di incarico, anche ai fini della sospensione dell'incarico, salvo che tali inadempienze, per la loro gravità, non costituiscano motivo di risoluzione di diritto del contratto.
4. L'Incaricato è tenuto a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca oggetto del contratto sotto la supervisione di un tutor; tale attività deve essere a carattere continuativo e non meramente occasionale. Il contraente svolge l'attività oggetto dell'incarico presso l'IISG o altra sede definita dal Responsabile del progetto, in accordo con il Presidente, sentito il Responsabile della Ricerca e il Tutor ove diverso dal Responsabile del Progetto.
5. L'attività è svolta in condizione di autonomia sotto la supervisione di un tutor, nei limiti del programma predisposto dal Responsabile della Ricerca e autorizzato dal Presidente, senza orario di lavoro predeterminato, ed è tenuto a dare conto della propria attività tutte le volte che gli venga chiesto; a tal fine può essere prevista la compilazione di un registro o *time sheet*

in cui annotare, periodicamente, lo stato di avanzamento dell'attività svolta.

6. Il programma predisposto dal Responsabile della Ricerca prevederà le attività di ricerca che l'incaricato è comunque tenuto a svolgere all'interno dell'Ente, compresa la partecipazione alle attività culturali e scientifiche organizzate dal medesimo.
7. Il contratto deve prevedere lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, ovvero la collaborazione ad un programma di ricerca o ad una fase di esso, ispirandosi all'obiettivo di supportare lo sviluppo professionale dell'Incaricato. Il contratto non deve perciò configurarsi come mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca.
8. L'incaricato è tenuto a presentare, con periodicità di norma annuale e, comunque, al termine del rapporto, una particolareggiata relazione sull'attività svolta, vistata dal Responsabile della Ricerca.
9. L'attività del titolare di incarico non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente.
10. Tutti i dati e le informazioni di cui l'incaricato verrà a conoscenza nello svolgimento dell'attività, dovranno essere considerati riservati. Il titolare dell'Incarico *di ricerca* si impegna a mantenere la segretezza su tali dati e informazioni.
11. Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, l'IISG è titolare esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso dell'attività svolta dal titolare di incarico di ricerca, in esecuzione del contratto e in esito allo svolgimento del progetto di ricerca.
12. L'Incaricato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'IISG.
13. L'Incaricato è tenuto a rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, dal Codice di comportamento, dal Codice etico dell'IISG e dalla normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di privacy e trattamento dei dati personali, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Trova applicazione l'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Direttore Amministrativo.
14. Il rapporto contrattuale con il titolare dell'Incarico di ricerca è regolato dalla normativa nazionale, dal presente Regolamento e dalle norme specifiche del fondo di finanziamento su cui è stato attivato il contratto.

ART. 12 - VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRATTISTA

1. È prevista una valutazione dell'attività svolta dall'Incaricato ai fini dell'eventuale proroga

dell'incarico di ricerca, da comunicarsi entro 1 mese dalla scadenza, con le modalità di seguito precisate.

2. Il Responsabile della struttura di Ricerca dell'Ente, su proposta del Responsabile del Progetto di Ricerca, sentito il tutor, ove diverso dal responsabile del Progetto, valuta l'attività di ricerca svolta dall'Incaricato in ragione della funzione assegnata, nonché i lavori scientifici eventualmente prodotti. L'esito di tale valutazione è formalizzato e trasmesso all'Incaricato e al Presidente.
3. Il Responsabile della struttura di Ricerca dell'Ente, sulla scorta di tale valutazione può proporre la proroga di tale Incarico per un periodo funzionale al Progetto di Ricerca e comunque entro una durata massima di 3 anni, nel rispetto delle previsioni normative vigenti.
4. La valutazione negativa dell'attività svolta dall'Incaricato di ricerca è causa di risoluzione del contratto da parte dell'IISG.

ART. 13 - PROROGA DELL'INCARICO DI RICERCA

1. L'incarico di ricerca potrà essere prorogato annualmente, qualora la prosecuzione del progetto di ricerca sia necessario al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere e previa positiva verifica delle attività svolte.
2. La proroga è subordinata alla verifica della relativa copertura finanziaria.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, comprese le eventuali proroghe non può comunque essere superiore a tre anni, come previsto dall'art. 5 comma 2.

ART. 14 - DECADENZA DALL' INCARICO DI RICERCA

1. Decadono dal diritto all'attribuzione dell'incarico di ricerca i vincitori che non facciano pervenire all'IISG, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione, la dichiarazione di accettazione di cui al precedente articolo 10, comma 1.
2. L'incaricato che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, su proposta del Responsabile della Ricerca dell'Ente o del Responsabile del progetto, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione dell'incarico di ricerca con disposizione del Presidente e

formalizzato con motivato provvedimento del Direttore amministrativo.

ART. 15 - RECESSO

1. Il recesso dal contratto può essere esercitato dal titolare dell'incarico o dall'IISG.
2. In caso di recesso dal contratto, la parte recedente è tenuta a darne comunicazione all'altra con un preavviso di almeno 30 giorni.
3. In caso di mancato preavviso da parte dell'Incaricato, l'IISG può trattenere o recuperare un importo corrispondente al compenso per il periodo di preavviso non dato ovvero al maggiore importo stabilito nel contratto.
4. Il recesso dal contratto da parte dell'IISG è disposto con provvedimento del Direttore, previa disposizione del Presidente su presentazione di una motivata richiesta, redatta dal Responsabile della ricerca e dal Responsabile del progetto, sentito il tutor, ove diverso dal responsabile del Progetto.

ART. 16 – NORMA FINANZIARIA E NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter della Legge 240/2010 e degli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis delle Legge 240/2010 non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati.
2. Il limite di spesa di cui al punto precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
3. Il presente Regolamento, previsto dall'art. 22-ter della legge 240/2010 e ss.mm.ii., adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della delibera con adeguata pubblicità sul sito web istituzionale dell'IISG.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni (normative e contrattuali) di settore e il codice civile.